

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a)** libera concorrenza degli operatori;
- b)** omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c)** semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
- d)** programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
- e)** collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
- f)** separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
- g)** preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
- h)** nomina del responsabile unico del progetto.

(2)

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

- a)** organizzazione della stazione appaltante;
- b)** programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
- c)** procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;
- d)** attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
- e)** forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- f)** attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
- g)** modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- h)** attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

(1)

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006

2 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024